

- l'errore di fatto e di diritto per quanto riguarda la data indicata di liberalizzazione del mercato.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata qualifica il dispositivo quale regime di aiuti nuovo per il periodo dal 1994 al 1998. In tale contesto, la ricorrente deduce:
- la violazione dei diritti procedurali delle parti e la violazione dei principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento, in quanto la Commissione ha esteso l'ambito d'indagine al di là di quanto stabilito dalla decisione d'avvio;
  - la violazione dell'articolo 17 del regolamento n. 2015/1589, in quanto la Commissione ha ritenuto che una domanda di revoca proveniente da un privato interrompesse la prescrizione.

---

**Ricorso proposto il 1° giugno 2017 — Campbell/Commissione**

(Causa T-312/17)

(2017/C 249/47)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Liam Campbell (Dundalk, Irlanda) (rappresentante: J. MacGuill, Solicitor)

*Convenuta:* Commissione europea

**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione, del 7 aprile 2017, che nega al ricorrente accesso ai documenti concernenti procedimenti per inadempimento avviati contro la Lituania per asserita mancata attuazione della direttiva 2010/64/UE <sup>(1)</sup>.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'omesso svolgimento, da parte della convenuta, di un'effettiva valutazione della richiesta di accesso ai documenti ai sensi del regolamento n. 1049/2001, in violazione della giurisprudenza rilevante.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta si è illegittimamente fondata su alcune presunzioni generali relative alla divulgazione di documenti, in violazione dei principi individuati nella giurisprudenza rilevante.
3. Terzo motivo, vertente sull'omesso svolgimento, da parte della convenuta, di un esame concreto ed effettivo sul rischio per ciascun documento, del pari in violazione della giurisprudenza rilevante.
4. Quarto motivo, vertente sul mancato svolgimento, da parte della convenuta, di un esame concreto ed effettivo sul potenziale accesso parziale, in violazione della giurisprudenza rilevante.
5. Quinto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, da parte della convenuta, in relazione alla sussistenza di un interesse pubblico prevalente, in violazione dei principi di cui alla giurisprudenza rilevante.

---

<sup>(1)</sup> Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU 2010, L 280, pag. 1).

---

**Ricorso proposto il 15 maggio 2017 — Hebberecht/SEAE**

(Causa T-315/17)

(2017/C 249/48)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* Chantal Hebberecht (Addis Abeba, Etiopia) (rappresentante: B. Maréchal, avvocato)